



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

MAGDA CRISTIANO	Presidente
LUIGI ABETE	Consigliere
ANGELINA MARIA PERRINO	Consigliere
ALBERTO PAZZI	Consigliere-Rel.
ROBERTO AMATORE	Consigliere

Oggetto:

Opposizione a
stato passivo

Ud.10/01/2024 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 5781/2021 R.G. proposto da:

BANCA DEL MEZZOGIORNO - MEDIOCREDITO CENTRALE s.p.a., con sede in Roma, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata 20,
presso lo studio dell'Avvocato che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso

- ricorrente -

contro

FALLIMENTO di BASSA s.r.l. in liquidazione, elettivamente domiciliato in Roma, via G.P. da Palestrina n. 19, presso lo studio dell'Avvocato Stefano Ambrosini, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale congiunta al controricorso

- controricorrente -

avverso il decreto del Tribunale di Vicenza in R.G. n. 4356/2020 depositato il 25/1/2021;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/1/2024 dal Consigliere Alberto Pazzi.

Rilevato che:

- Il giudice delegato al fallimento di Bassa s.r.l. in liquidazione respingeva, per difetto di idonea documentazione, il credito insinuato

al passivo della procedura da Agenzia delle Entrate – Riscossione, che era stato iscritto a ruolo da Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale s.p.a., quale gestore del fondo di garanzia istituito ai sensi dell'art. 2, comma 100, lett. a), l. 662/1996, dopo aver corrisposto a Banca Valsabbina s.p.a. quanto dovuto per il residuo ammontare di due finanziamenti erogati alla compagnia poi fallita e garantiti dal fondo.

2. Il Tribunale di Vicenza ha a sua volta respinto l'opposizione proposta da Agenzia delle Entrate – Riscossione contro il decreto di esecutività dello stato passivo.

Il giudice del merito, ritenuto preliminarmente che non occorresse estendere il contraddittorio all'ente impositore o alle banche coinvolte nelle operazioni di garanzia, ha osservato che il presupposto che legittimava la domanda di ammissione era costituito dalla prova dell'eseguito pagamento, da parte del garante, in favore della banca finanziatrice; prova che nel caso di specie, come eccepito dal curatore, non era stata offerta, dato che, oltre all'estratto del ruolo, erano state prodotte soltanto due dichiarazioni unilaterali di Mediocredito Centrale s.p.a.

3. Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale s.p.a. ha proposto ricorso per la cassazione del decreto di rigetto dell'opposizione, pubblicato in data 25 gennaio 2021, prospettando un articolato motivo di dogliananza, al quale ha resistito con controricorso il Fallimento di Bassa s.r.l. in liquidazione.

L'intimata Agenzia delle Entrate non ha svolto difesa.

Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell'art. 380-bis.1 cod. proc. civ..

Considerato che:

4. Parte ricorrente si è limitata a produrre la prima e l'ultima pagina del provvedimento impugnato.

Questa produzione, seppur incompleta, non giustifica una dichiarazione di improcedibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 369, comma 2, n. 2, cod. proc. civ., sia perché le ragioni della decisione



possono essere evinte dalla motivazione della stessa riportata per intero nel ricorso, alle pagine 11 e 12, e nel controricorso, a pag. 6 (v. Cass. 14347/2020, Cass. 14426/2018), sia perché l'elemento dirimente per la soluzione della controversia risulta comunque indicato nella prima pagina del provvedimento impugnato, che è stata prodotta.

5. Il ricorso è però inammissibile.

Il decreto del Tribunale di Vicenza indica a chiare lettere che le parti del giudizio di opposizione erano costituite dall'Agenzia delle Entrate e dal fallimento di Bassa s.r.l. in liquidazione.

Non ha invece preso parte al giudizio Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale s.p.a., né il tribunale ha ritenuto di estendere il contraddittorio nei suoi confronti, quale ente impositore.

Orbene, la legittimazione a proporre il ricorso per cassazione, o all'impugnazione in genere, spetta, fatta eccezione per l'opposizione di terzo, solo a chi abbia formalmente assunto la qualità di parte (non rileva se presente o contumace, originaria o intervenuta) nel precedente grado di giudizio conclusosi con la sentenza impugnata, indipendentemente dall'effettiva titolarità del rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, poiché con l'impugnazione non si esercita un'azione ma un potere processuale che può essere riconosciuto solo a chi abbia partecipato al precedente grado di giudizio (Cass. 17974/2015; nello stesso senso si vedano Cass. 7467/2017, Cass. 11525/2014).

L'odierna ricorrente, rimasta estranea al giudizio di opposizione, non era dunque legittimata a presentare ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 99, comma 12, l. fall..

6. Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale s.p.a. sostiene, a dispetto del contenuto del decreto impugnato, di aver depositato atto di intervento *ad adiuvandum* nel giudizio di opposizione (pag. 8 del ricorso).

Un simile assunto - espressamente contestato dalla procedura controricorrente, la quale ha fatto presente (a pag. 5 del proprio atto



difensivo) che l'atto di intervento in via adesiva è stato depositato soltanto in data 27 gennaio 2020, in epoca successiva al deposito della decisione impugnata -, quand'anche corrispondente alla realtà processuale, non muterebbe l'esito del giudizio.

Infatti, l'interventore adesivo non ha un'autonoma legittimazione ad impugnare (salvo che l'impugnazione sia limitata alle questioni specificamente attinenti alla qualificazione dell'intervento o alla condanna alle spese imposte a suo carico), sicché la sua impugnazione è inammissibile, laddove la parte adiuvata non abbia esercitato il proprio diritto di proporre impugnazione, come nel caso di specie, ovvero abbia fatto acquiescenza alla decisione ad essa sfavorevole (si veda in questo senso, per tutte, Cass., Sez. U., 5992/2012).

7. In forza dei motivi sopra illustrati il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 7.200, di cui € 200 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13, ove dovuto.

Così deciso in Roma in data 10 gennaio 2024.

La Presidente

